

Ministero per i beni e le attività culturali

MIBAC-SAB-UMA UFF_PROT DECRETO N.10 11.04.2019

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Il Soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e delle Marche

VISTI gli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche recante il Codice

dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la nota prot. n. 4883/34.22.07 del 29/11/2018, relativa all'avvio del procedimento di dichiarazione di

interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

CONSIDERATA la nota prot. n. 591/37.28.13 dell'11/01/2019 relativa al provvedimento di custodia coattiva emesso dalla Direzione Generale Archivi – Servizio II – Patrimonio archivistico per il trasferimento dell'archivio privato presso l'Archivio di Stato di Ancona, perché in situazione di non sicurezza in quanto

allocato in sede non idonea e soggetta a perdite d'acqua;

RITENUTO che l'archivio privato Sandroni-Sparapani-Vichi riveste interesse storico particolarmente

importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio privato Sandroni-Sparapani-Vichi

costituito da: circa 140 metri lineari

detenuto da:







C.F. 80005570421

conservato: Archivio di Stato di Ancona, Via Maggini n.80, Ancona

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

L'archivio privato degli ingegneri Alberto Sandroni e Riccardo Sparapani e dell'ing. Sandroni Franco e dell'architetto Antonio Vichi consta di 140 metri lineari circa, di cui, indicativamente, 280 faldoni, 6 grossi sacchi di plastica, 60 scatoloni, 8 registri tipo rubrica, con i riferimenti in ordine alfabetico al committente dei progetti, alla tipologia e al numero identificativo dei progetti stessi; la documentazione che lo compone copre un arco cronologico che va dal 1965 al 2010; attualmente, a seguito al provvedimento di custodia coattiva, è conservato presso l'Archivio di Stato di Ancona. Lo studio tecnico dell'ing. Sparapani e ing. Sandroni inizia la sua attività negli anni sessanta del '900, con sede in via De Bosis ad Ancona dove lavora anche il geom. Antonio Vichi. L'ingegnere Riccardo Sparapani nasce ad Ancona il 10 marzo del 1943, consegue la maturità classica presso il liceo classico "Rinaldini" ad Ancona e poi la laurea in Ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna. Muore il 17/11/1999. L'ingegnere Alberto Sandroni, nasce ad Ancona il 17/12/1929, consegue la maturità classica al liceo classico "Rinaldini" di Ancona e si laurea in Ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna nel 1955, conseguendo la seconda laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Pescara nel 1978. Muore il 23/11/2017. Negli anni ottanta del '900 lo studio si trasferisce in via Rodi 3/A, fino alla cessazione dell'attività, avvenuta nel 2010. Nella nuova sede lavorano i due soci Alberto Sandroni e Riccardo Sparapani, oltre all'architetto Antonio Vichi, che nel frattempo si è laureato in Architettura appunto, e il geometra Franco Sandroni, fratello di Alberto. Le principali opere pubbliche e private di Ancona e provincia che il famoso studio dei due soci in questione ha progettato e realizzato sono: la sede della Facoltà d'Ingegneria, dell'Università degli Studi di Ancona, il Palazzo di Giustizia ad Ancona, lo Stadio del Conero, sito nella località Passo Varano di Ancona, la lottizzazione a Varano, frazione del comune di Ancona, villette a schiera in Via Sparapani, ad Ancona, l'Hotel Sirena nel comune di Senigallia, due edifici adibiti ad uso ufficio per conto della società IMESA di Schiavoni ad Ancona, in zona Baraccola. Sandroni Alberto era maggiormente specializzato in edilizia pubblica, mentre Sparapani Riccardo in quella privata. La documentazione si presenta organizzata in progetti, sotto forma di rotoli cartacei, detti "strutturali", per la progettazione della struttura in cemento armato dello stabile e faldoni con i progetti "architettonici", ovvero con i prospetti architettonici. I progetti sono tutti numerati (n. al). Non sempre alla committenza di un progetto "strutturale" seguiva l'affidamento per la redazione di quello "architettonico". I registri/rubriche che accompagnano la documentazione riportano sia i







C.F. 80005570421

riferimenti dei progetti "strutturali", che di quelli "architettonici". Una volta cessata l'attività dello studio associato, l'archivio è rimasto nella disponibilità dell'Ing. Enrico Sparapani.

Notifica in particolare a:

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art.
 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art.
 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera
 d);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti







l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);

consentire la Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il divieto di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Archivi – Servizio II – Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 dei decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Ancona, lì 11/04/2019

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Sabrina Mingarelli

IL RICEVENTE

Firma

Qualifica



- Notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento pervenuto alla Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, il
- Notifica a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) pervenuta alla Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, il



